

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/552 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2017

**relativa alla coerenza degli obiettivi per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento**

(I testi in lingua francese, italiana e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (l'accordo) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (il regolamento quadro) <sup>(2)</sup>, come integrato nell'accordo, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 549/2004, come integrato nell'accordo, gli Stati membri e la Svizzera adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB») comprendenti obiettivi nazionali od obiettivi a livello di FAB di carattere vincolante, garantendone la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione. Il regolamento (CE) n. 549/2004 stabilisce inoltre che la Commissione valuti la coerenza di tali obiettivi in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento. Norme dettagliate al riguardo sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (2) La Svizzera ha presentato alla Commissione un piano di tale tipo per quanto riguarda il blocco funzionale di spazio aereo dell'Europa centrale («FABEC»). A norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/1056 della Commissione <sup>(4)</sup>, la Svizzera ha rivisto il piano e i relativi obiettivi. Con la decisione (UE) 2017/258 <sup>(5)</sup> la Commissione ha tuttavia stabilito che non erano ancora adeguati gli obiettivi prestazionali rivisti relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità per il FABEC nel suo insieme e l'efficienza economica per la Svizzera e che non erano sufficienti le misure incluse nel piano rivisto. Di conseguenza la Svizzera dovrebbe adottare determinate misure correttive al fine di rivedere ulteriormente gli obiettivi prestazionali ed eliminare le incoerenze con gli obiettivi a livello di Unione.
- (3) Il 30 gennaio 2017 la Svizzera ha presentato un nuovo piano rivisto comprendente le misure correttive che comporteranno un'ulteriore revisione degli obiettivi prestazionali. Sia gli obiettivi rivisti che le misure correttive sono stati successivamente valutati dalla Commissione.
- (4) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza di tali obiettivi in relazione al ritardo ATFM (*Air traffic flow management*: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui all'allegato IV, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013,

<sup>(1)</sup> GUL 114 del 30.4.2002, pag. 73.

<sup>(2)</sup> GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/1056 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nel piano nazionale o piano per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GUL 171 del 2.7.2015, pag. 18).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/258 della Commissione, del 13 febbraio 2017, relativa agli obiettivi prestazionali rivisti e alle misure appropriate inclusi nel piano nazionale o nel piano per i blocchi funzionali di spazio aereo presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e non adeguati in relazione agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che stabilisce l'obbligo di misure correttive (GUL 38 del 15.2.2017, pag. 71).

